

## VETRANO, Gaetano

Nacque a Salerno l'11 agosto 1906 da Giuseppe e Angela Vezani.

Laureato in giurisprudenza a Napoli il 26 luglio 1927, conseguì l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale. Conosceva la lingua francese; non prestò servizio militare perché riformato per "deficienza toracica". Il 1° gennaio del 1927 si iscrisse al Pnf.


Nel successivo novembre 1927 Vetrano entrò in magistratura come vice pretore, destinato a Napoli, per essere poi incaricato di reggere temporaneamente la Pretura di Rotonda (in provincia di Potenza) nel 1928, mentre in seguito fu trasferito a Lecce.

Superato il concorso, nell'agosto del 1930 fu nominato aggiunto di procura di 3<sup>a</sup> classe, il primo grado gerarchico dell'Avvocatura erariale, contemporaneamente, diventò uditore giudiziario di pretura in soprannumero. In servizio dapprima a Brescia, poi a Milano, Vetrano scelse di restare nell'Avvocatura; nell'aprile 1933 fu promosso aggiunto di procura di 2<sup>a</sup> classe, mentre in ottobre fu nominato sostituto avvocato dello Stato di 2<sup>a</sup> classe.

Dopo aver partecipato al concorso per referendario, ed essersi classificato terzo, nel luglio del 1936 Vetrano entrò al Consiglio di Stato. Assegnato alla Sezione IV, passò subito dopo alla I, divenendo primo referendario nel luglio 1938. Nel 1939 passò per alcuni mesi alla Sezione V ma poi rientrò alla IV, dove fu nominato consigliere il 16 aprile 1941 (agli effetti giuridici; e dal 12 maggio anche agli effetti economici). In quegli anni collaborò alla *Relazione* del 1931-35, curando la parte su *Il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato*.

Dopo aver partecipato al concorso per referendario, ed essersi classificato terzo, nel luglio del 1936 Vetrano entrò al Consiglio di Stato. Assegnato alla Sezione IV, passò subito dopo alla I, divenendo primo referendario nel luglio 1938. Nel 1939 passò per alcuni mesi alla Sezione V ma poi rientrò alla IV, dove fu nominato consigliere il 16 aprile 1941 (agli effetti giuridici; e dal 12 maggio anche agli effetti economici). In quegli anni collaborò alla *Relazione* del 1931-35, curando la parte su *Il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato*.

Nel 1941, inoltre, Vetrano, insieme ai colleghi Leopoldo Piccardi, Enrico De Martino e Giuseppe Stumpo, venne assegnato come giudice



supplente al Tribunale delle prede. In quello stesso anno fu iscritto come sotto tenente nel ruolo degli ufficiali di amministrazione della Croce rossa italiana; in tale veste fino all'ottobre 1943 fu comandato al comitato centrale ufficio militare (contabilità e revisioni di guerra). Il 6 agosto 1943 fu messo a disposizione della Presidenza del Consiglio "per studi e provvedimenti legislativi", ufficio in cui sarebbe rimasto fino al 30 settembre.

Considerato in un primo tempo "idoneo a poter effettuare il viaggio" a Cremona, sede scelta dalla Rsi per trasferirvi il Consiglio di Stato dopo l'8 settembre, Vetrano riuscì in seguito a non partire certificando di essere "affetto da insufficienza mitralica, da pregressa affezione reumatica, con ipertrofia cardiaca e lievi manifestazioni di scompenso". Nel 1943-1944 fece parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Finita la guerra, Vetrano sposò, il 29 agosto 1945, Anna Maria Bedogni (altrove Pedoni) nata a Suzzara (Mantova) il 15 febbraio 1919, con la quale ebbe due figli: Giuseppe Pietro, nato a Roma il 10 giugno 1946, e Maria Luciana, nata a Roma il 27 novembre 1952.

Il 22 settembre 1944 fu nominato dal presidente del Consiglio Bonomi "commissario 'per la gestione' (poi 'per la liquidazione') dell'Agenzia Stefani. (...). L'articolo 2 del decreto di nomina stabiliva che avrebbe 'esercitato la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra'. Le cose andarono però molto più per le lunghe e, col tempo, anche il compito affidato al commissario Vetrano cambiò radicalmente: non più 'gestione' ma 'liquidazione' della Stefani". Infatti, in seguito Vetrano divenne presidente del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e infine amministratore unico, carica mantenuta fino al 1956.

Nel 1945-1946 fu membro della commissione di studi per la riorganizzazione dello Stato (nella sottocommissione "enti pubblici non territoriali"), istituita presso il Ministero per la costituente.

Dal giugno 1946 Vetrano fu capo di gabinetto del ministro dell'Industria e commercio, il socialista Rodolfo Morandi; nel marzo 1947 il presidente del Consiglio di Stato Ruini gli dovette fare presente l'opportunità di un collocamento fuori ruolo, date le sue evidenti difficoltà nel seguire in modo assiduo l'attività d'istituto. Una situazione simile si determinò nel dicembre 1947 quando Vetrano diventò capo gabinetto del vice presidente del Consiglio dei ministri, il repubblicano Randolfo Pacciardi, per svolgere le funzioni di direttore generale dei servizi del commissariato del turismo. Tuttavia, seppure in modo limitato, Vetrano continuò presenziare ad almeno una udienza giurisdizionale per

settimana. Fu inoltre addetto alla Sezione speciale per i giudizi di epurazione (aprile 1949). Nel 1945 Vetrano risultava inoltre tra i “collaboratori ordinari” de “Il Foro amministrativo”.

Dal gennaio 1951 Vetrano riassunse in pieno le funzioni di magistrato, venendo nominato — con decreto del 28 gennaio e decorrenza dal 1° febbraio — presidente di sezione e assegnato alla Sezione VI. Successivamente presiedette la Sezione I (1952-1953), la III (1954-1958), la II (1959-1965), poi di nuovo la III (1966-1968) e la I (1969).

Fra il 1940 e il 1968 prese parte per 44 volte ad arbitrati, commissioni di concorsi e altri incarichi: in particolare presso i dicasteri dei Lavori pubblici e delle Finanze. Tra gli incarichi più importanti va segnalata la presidenza della commissione per l’emanazione di un testo unico in materia di tasse automobilistiche nel 1952; fu inoltre componente del consiglio superiore dei Lavori pubblici nel 1953-1958 e nel 1956 del consiglio di amministrazione dell’Ente autonomo “Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo” a Napoli. Nel 1956 fu incaricato di presiedere una commissione di studio per il riesame e l’aggiornamento delle disposizioni contenute nella legge del Registro. Quello stesso anno gli fu affidato (dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giuseppe Brusasca) l’incarico di svolgere un’indagine in tutto il settore della lirica sovvenzionata, che faceva parte della direzione generale dello spettacolo e, in particolare, sul modo in cui erano amministrate le sovvenzioni statali. Presidente nel 1966 della Commissione per l’individuazione dei limiti di competenza dell’Ancc in materia di approvazione di progetti di apparecchi a pressione ed impianti di combustione presso il Ministero dell’industria, commercio e artigianato, fu poi membro dal 1966 al 1976 del consiglio d’amministrazione dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Fu inoltre componente della commissione tributaria centrale presso il dicastero delle Finanze dal 1968 al 1973.

Dal 21 aprile 1969, nella sua qualità di presidente di sezione anziano, fu reggente, o vicario, del presidente del Consiglio di Stato; ed il 28 maggio 1969 fu infine nominato presidente dell’istituto, permanendo nella carica fino all’11 agosto 1976 (quando fu collocato a riposo per raggiunti limiti d’età).

Appena entrato a Palazzo Spada, Vetrano si segnalò per la qualità del suo operato (fin dal 1937 diversi suoi pareri si trovano pubblicati nella “Rivista amministrativa del Regno”): nella seduta del 17 novembre 1936, (il presidente di sezione era Gatti) egli redasse 5 pareri tutti inerenti al Ministero dell’interno, di cui 3 riguardavano concessioni di cittadinanza italiana, mentre i restanti 2 erano entrambi ricorsi straordinari al re.

Una delle prime sentenze da lui stilate è la n. 118, Sezione IV, del 20 febbraio 1940, in cui l'*incipit* ("Il ricorso non è fondato") anticipava subito la conclusione. Nella stessa decisione, Vetrano citava una precedente pronuncia (8 novembre 1938, numero 502, ricorrente Ardito) e diverse leggi (t.u. 5 febbraio 1928, n. 577; r.d.l. 26 settembre 1936, n. 1866; decreti ministeriali del 16 dicembre 1936 e 16 marzo 1938): nello specifico la questione riguardava il regime dei trasferimenti degli insegnanti elementari.

In genere, nelle decisioni di cui era relatore, Vetrano seguiva più o meno questo medesimo schema espositivo: anticipava nelle prime righe la conclusione (esempio: "È fondata la eccezione di improponibilità del ricorso svolta dall'Amministrazione ricorrente"), così come citava abbondantemente i precedenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato e la normativa in generale.

In questo periodo diverse sentenze stilate da Vetrano riguardarono questioni inerenti la carriera di ufficiali dell'Esercito (n. 121 del 21 febbraio; n. 153 del 13 marzo; n. 255 del 23 aprile; n. 310 del 28 maggio; 396 del 9 luglio 1940).

Qualche dubbio suscitò la decisione n. 179 (Sez. IV, 27 marzo 1940) che vedeva coinvolto il Ministero dell'educazione nazionale: "perché sia ammissibile la domanda di revoca di una decisione del Consiglio di Stato non occorre che a pena di nullità sia depositata, entro trenta giorni, la copia della decisione che si vuole fare revocare; ma basta che sia depositata la copia dell'atto che fu impugnato col ricorso iniziale, dell'atto amministrativo, cioè, del quale si chiese l'annullamento". Nel commentarla, "Il Foro amministrativo" avanzò più di una riserva, seppure — precisava — "con tutta la deferenza alla Sezione Onorevole": "Nel caso di domanda di revocazione, il provvedimento impugnato è la decisione della quale si richiede la revoca e non provvedimento impugnato nella prima fase del giudizio". Per parte sua "Il Foro italiano", rilevato come non esistessero "precisi precedenti", segnalava al contrario con favore "le acute considerazioni che hanno indotto il Collegio ad escludere che, ai sensi della disposizione regolamentare, la decisione revocanda dovesse ritenersi, in sede di revocazione l'atto impugnato di cui parla l'art. 36 del t.u. sul Consiglio di Stato. Soluzione questa che trova conforto anche nella natura del giudizio di revocazione, che non si esaurisce nel decidere della revocabilità a meno di una decisione, ma ha come scopo sostanziale la revisione del precedente giudizio; onde, in questa fase, come ben rileva la Sezione, il provvedimento impugnato è quello stesso denunciato nel primo stadio".

In termini generali Vetrano si mosse all'interno di una ricercata fedeltà alla linea della giurisprudenza. Il suo stile merita qualche cenno: se rare sono le espressioni in latino (tra le altre ricorrono *ex novo*, *quaestio*, *status personae*), in generale lo stile di Vetrano si sviluppa per punti successivi, in un misto di stile rotale e stile personale, in cui si introducono, si spiegano le ragioni delle parti: “coi primi due motivi (...); né la lettera né lo spirito della legge (...); da tali disposizioni si deduce (...); a) (...); b) (...); c) (...); d) (...); col terzo motivo del ricorso; al quinto motivo”.

Nel caso da cui sono tratte le citazioni (si trattava di una lite giudiziaria tra il Ministero delle corporazioni e la Società Montecatini contro un'altra società mineraria, la Società toscana industrie minerarie). La sentenza considerava “l'atto amministrativo che nega[va] la proroga alla durata di un *permesso* di ricerca mineraria atto eminentemente discrezionale”, concludendo che “né l'Amministrazione [aveva] l'obbligo di procedere, prima di emetterlo, a determinate constatazioni od adempimenti, i quali sono soltanto richiesti per la concessione della proroga non per il diniego di essa”.

Tra le altre decisioni significative elaborate da Vetrano, la sentenza n. 2 (Sez. IV, 15 gennaio 1945) stabilì che “il deposito di documenti nella segreteria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ha l'efficacia di atto interruttivo della perenzione del ricorso. Il clima o il particolare disagio di una determinata residenza non costituiscono giustificato motivo per l'impiegato di un ente pubblico, di rifiutarsi di obbedire all'ordine di trasferimento nella residenza stessa: ove si ammettesse un simile principio si paralizzerebbe la incontestabile facoltà discrezionale dell'Amministrazione di destinare gli impiegati dipendenti in qualunque sede dei propri uffici, in relazione soltanto alle esigenze dei servizi. L'apprezzamento delle ragioni di servizio che inducano una pubblica Amministrazione a disporre il trasferimento dei propri impiegati è apprezzamento discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità”. Per la redazione de “Il Foro amministrativo” questa massima era “degnata di esser messa in rilievo e merita[va] pieno plauso perché interpreta esattamente i principi procedurali”.

Una sentenza rilevante fu la n. 338 (Sez. IV, 4 luglio 1942) in cui — si evince dal titolo della nota alla massima su “Il Foro amministrativo”, firmata da Costantino Mortati — si affrontava il caso inerente l'“obbligo di motivazione e sufficienza della motivazione degli atti amministrativi”. In pratica la sentenza considerò le disposizioni dell'art. 160 del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 23 del r.d. 3 gennaio 1926, n. 48, “relative alla valutazione qualitativa del servizio militare

prestato durante la guerra 1915-1918”, applicabili “solo agli ex combattenti quali al momento della chiamata alle armi rivestivano già la qualifica di impiegati civili, non a quelli che tale qualifica assunsero posteriormente”. Inoltre la carica di capo gabinetto del ministro non era incompatibile, secondo il giudice amministrativo, con l’effettivo contemporaneo esercizio, da parte della stessa persona che la riveste, delle funzioni di direttore generale del medesimo Ministero. E nelle promozioni per merito comparativo di impiegati statali era considerato “sufficiente, al fine della legittimità del provvedimento, che il consiglio di amministrazione proceda ad una preventiva determinazione dei criteri di massima da seguire mediante la discriminazione degli elementi-base. Nel giudizio comparativo, raggruppati in categorie, con la correlativa previsione degli elementi stabiliti in coefficienti numerici. Il merito tecnico-professionale, considerato in modo indifferenziato, può validamente essere assunto come uno di tali elementi-base”.

Importante fu anche la sentenza n. 261 (Sez. IV, 16 giugno 1942) che vide coinvolti il Ministero dell’interno e il cittadino israelita, Fubini, assistito dagli avvocati Brosio e Calamandrei, su un tema delicato sotto più aspetti: etico, politico e non soltanto giuridico quale era la applicazione della recente legislazione razziale. Il punto saliente, come emergeva dall’acuto commento di Ugo Forti in “Il Foro amministrativo”, riguardava le “questioni pregiudiziali di stato nei giudizi amministrativi”. Gli aspetti trattati e risolti dalla decisione erano vari. Innanzitutto si stabiliva che “le questioni, che ai sensi dell’art. 26 della legge sulla difesa della razza italiana (r.d.l. 17 novembre 1938 n. 1728) [erano] riservate alla competenza insindacabile del Ministero dell’Interno, [fossero] quelle che attengono alla determinazione della razza di singoli individui”: “per tali questioni soltanto, adunque — stabiliva la sentenza —, è sancita l’esclusione di ogni gravame, mentre per ogni altra è ammesso l’esperimento del ricorso giurisdizionale”. Inoltre, poiché il potere di revoca di un atto amministrativo “non si identifica col potere di compierlo, ma discende dalla generale e diversa facoltà che ad ogni organo compete di revocare i provvedimenti emessi”, “di conseguenza ove per un fatto indeterminato (nella specie: concessione della *discriminazione* a cittadini di razza ebraica) sia sancita la inammissibilità di ogni gravame, siffatta preclusione non si estende alla *revoca* dell’atto medesimo”. Motivava con finezza la decisione: “È questione di stato, riservata alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria lo stabilire se la concessione della *discriminazione* a cittadini di razza ebraica attribuisca uno speciale *status personae* dal quale discende una particolare capacità”. Discendeva da questa impostazione di principio che, “ove un

ricorso alla giurisdizione amministrativa (nella specie al Consiglio di Stato) riguardi questione che si rifletta sullo stato o sulla capacità di privati individui, la necessità di accertare anzi tutto se veramente di uno *status* si tratti, implica una pronuncia che deve essere emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria: solo a seguito di essa potrà poi accertare la propria competenza il giudice amministrativo".

Nel corso della decisione si richiamava anche una "diversa interpretazione" che sull'art. 26 aveva dato la Corte dei conti, "nel senso che qualsiasi questione relativa agli appartenenti alla razza ebraica era devoluta al giudizio del Ministero dell'Interno e non soggetta a sindacato giurisdizionale". Contro di essa la Sezione ricordava come "le ragioni per accogliere il contrario avviso sono state successivamente esposte in una decisione della V Sezione di questo Consiglio (11 luglio 1941 n. 461, ric. Fasco [sic! Falco]), ed oggi più non si dubita della fondatezza di esse, avuto specialmente riguardo, oltre che ad una circolare dello stesso Ministero dell'Interno del 22 dicembre 1938, agli artt. 4 e 5 della legge 13 luglio 1939, n. 1024, i quali hanno chiarito che i provvedimenti insindacabili del Ministro attengono esclusivamente alla dichiarazione di razza". In tal modo, ragionando nelle pieghe dell'applicazione delle leggi, il giudice amministrativo apriva una breccia consistente al principio della inappellabilità.

Infine un'altra sentenza significativa fu la n. 27 (Sez. IV, 21 gennaio 1948) in materia di antichità e belle arti: "L'apprezzamento dei requisiti di interesse storico ed artistico che rendono l'immobile meritevole di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — vi si stabiliva — è rimesso alla discrezionalità tecnica del Ministro dell'istruzione, e soltanto difetto assoluto di tali requisiti può essere accertato in sede di legittimità, ai fini di stabilire l'eccesso di potere della Amministrazione".

Nel 1937 Vetrano ricevette l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; nel 1945 sarebbe stato nominato commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica; nello stesso ordine nel 1953 fu insignito del titolo di grand'ufficiale, nel 1963 di quello di cavaliere, successivamente di cavaliere di gran croce (dal fascicolo personale non risulta la data), infine, nel 1978 medaglia d'oro al merito della Repubblica italiana.

Morì a Roma il 1° novembre 1990: nel corso dell'Adunanza generale del seguente 19 novembre, il presidente Crisci, dopo averne tratteggiato la carriera, ne ricordò il periodo nel quale Vetrano aveva presieduto l'Istituto "con profonda saggezza e umanità".

GIOVANNI FOCARDI